



GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO COMUNE FONTANELLA BARBATA



UFFICI FONTANELLA

Provincia di Bergamo - Piazza 26 Aprile, 75 24056 Fontanella
Tel. 0363.997555 int. 7 – Fax 0363. 907204

Anagrafe@comune.fontanella.bg.it - www.comune.fontanella.bg.it
pec@pec.comune.fontanella.bg.it

Partita IVA 00714450160 – Codice Fiscale 83000990164

UFFICI BARBATA

Provincia di Bergamo – Via Vittorio Veneto 62 24050 Barbata
Tel. 0363.914071– Fax 0363. 905333

barbata@comune.barbata.bg.it - www.comune.barbata.bg.it - comune.barbata@pec.regione.lombardia.it

Partita IVA - Codice Fiscale 00678470162

CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE

*art. 5 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 convertito in legge 4 aprile 2012 n. 35
In vigore dal 9 maggio 2012*

Le dichiarazioni anagrafiche di:

- a) trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero;
- b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza;
- c) cambiamento di abitazione;

debbono essere rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti utilizzando una modulistica conforme a quella pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell'Interno:

- Allegato 1 - Dichiarazione di residenza;
- Allegato 2 - Dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero.

LA MANCATA COMPILAZIONE DEI CAMPI RELATIVI A DATI OBBLIGATORI e/o LA MANCATA PRESENTAZIONE DI COPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITA' COMPORTANO LA NON RICEVIBILITA' DELLA DOMANDA.

Le dichiarazioni possono essere:

1. Rese e sottoscritte di fronte all'ufficiale di anagrafe;
2. Inviare tramite Raccomandata A/R indirizzata a Comune di Fontanella – Ufficio Anagrafe – Piazza 26 Aprile 75 – 24056 Fontanella (BG);
3. Inviare tramite Fax al numero 0363/907204;
4. Inviare per Via Telematica al seguente indirizzo anagrafe@comune.fontanella.bg.it oppure pec@pec.comune.fontanella.bg.it **SOLO SE:**
 - a. sottoscritte mediante la firma digitale;
 - b. l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
 - c. trasmesse dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata;
 - d. la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse mediante posta elettronica semplice.
5. Rese accedendo al portale di ANPR (www.anagrafenazionale.interno.it), nell'area dedicata ai "Servizi al cittadino", con la propria identità digitale: CIE (carta d'identità elettronica), CNS (carta nazionale dei servizi) o SPID (sistema pubblica d'identità digitale) e compilando la dichiarazione anagrafica, seguendo le indicazioni della "Guida operativa per i cittadini", pubblicata nella sezione "Residenza" del portale stesso.

Alla dichiarazione **deve essere allegata copia di un documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono anch'esse sottoscrivere il modulo.**

Il **cittadino extracomunitario** deve inoltre allegare la documentazione indicata nell'allegato A) – Documenti cittadini extracomunitari.

Il **cittadino comunitario** deve inoltre allegare la documentazione indicata nell'allegato B) – Documenti cittadini comunitari.

Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con gli altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.

Gli effetti giuridici delle dichiarazioni anagrafiche decorrono dalla data di presentazione della dichiarazione ed entro due giorni lavorativi vengono registrate le variazioni con possibilità di rilascio dei certificati di residenza e stato famiglia, limitatamente alle informazioni documentate.

A seguito della dichiarazione l'Ufficio Anagrafe provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti di legge, anche tramite il Comando di Polizia Locale.

Trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata, senza che sia stata effettuata la comunicazione degli eventuali requisiti mancanti o degli accertamenti svolti con esito negativo, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della dichiarazione (silenzio-assenso).

In caso di discordanza tra le dichiarazioni rese e l'esito degli accertamenti esperiti, verrà data segnalazione alla competente Autorità di Pubblica Sicurezza per il rilievo penale della dichiarazione mendace e ripristinata la posizione anagrafica precedente alla dichiarazione resa.

Fontanella, 24.08.2022

Ufficiale d'Anagrafe
Bertini Giuliana